

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3023

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MERLO, BORGHESE**

Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria all'unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani in età pensionabile residenti all'estero

*Presentata il 9 aprile 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende estendere l'esclusione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani in età pensionabile residenti all'estero.

L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; aveva previsto l'esclusione dall'allora imposta comunale sugli immobili (ICI) della prima casa, ma non aveva disciplinato in maniera esplicita la situazione degli italiani

residenti all'estero proprietari di abitazioni in Italia, permettendo quindi un'interpretazione riduttiva della normativa con la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, che non aveva incluso nelle abitazioni principali le unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all'estero.

Siamo di fronte a un'evidente distrazione del legislatore e del Ministero dell'economia e delle finanze perché in realtà già con l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, le unità immobiliari dei cittadini italiani residenti all'estero erano state assimilate a quelle dei residenti in Italia ai

fini della detrazione di base, fornendo così un presupposto legislativo e giuridico all'equiparazione tra soggetti residenti e non residenti, che non è stato invece recepito dal legislatore che ha abolito l'allora ICI e l'attuale IMU solo in favore dei residenti in Italia.

Alla Camera dei deputati, durante la discussione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, era stato presentato un ordine del giorno in materia di IMU, con cui si chiedeva che finalmente il Governo assumesse un trattamento fiscale paritario tra gli italiani residenti all'estero e quelli residenti in Italia.

In sede di conversione del decreto-legge era stata così modificata la disciplina relativa all'IMU sugli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, precisando che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a con-

dizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

La presente proposta di legge estende l'abolizione dell'IMU sulla prima casa ai cittadini italiani residenti all'estero che sono in età pensionabile e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione secondo le norme vigenti in Italia, proprietari di unità immobiliari non locate in Italia, colmando così un vuoto legislativo e adeguando la normativa vigente all'orientamento già manifestato in passato dal Parlamento che aveva, già nel lontano 1993, esteso la detrazione dell'ICI ai soggetti residenti all'estero palesando la volontà di equiparare questi ultimi ai residenti in Italia in relazione al diritto alle riduzioni e alle detrazioni della stessa imposta.

Sarebbe poi auspicabile, con successivi provvedimenti, considerare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio dello Stato, prevede l'estensione della qualifica di abitazione principale agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nessuno escluso.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al nono periodo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « Paesi di residenza » sono inserite le seguenti: « ovvero in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione secondo le norme vigenti in Italia ».

€ 1,00



\*17PDL0031160\*